



COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
Pec: ufficioprofocollocomunecosanbiagioplatani@pec.it

ORDINANZA N. 3 DEL 04/05/2020

Oggetto: APERTURA DEI CIMITERI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 7 DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA N. 18 DEL 30 APRILE 2020.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con poteri del Sindaco

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, a seguito del documento dell'OMS del 30 gennaio 2020;

CONSIDERATO che i Decreti, le Circolari e i Dispositivi del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero della salute, del Ministero dell'Interno, sino ad oggi emanati e vigenti sul territorio nazionale, pongono come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia causato da attività lavorative e/o sociali

VISTO il disciplinare del Ministero della Salute n. 11285 dell'01/04/2020 e la successiva circolare del 8/4/2020 che al punto G dispone la chiusura al pubblico dei cimiteri e dà indicazioni in merito alle attività che possono essere svolte all'interno dei cimiteri (seppellimenti, estumulazione, attività edilizie, ecc.);

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 che introduce nuove misure a decorrere del 4 maggio 2020, improntate al rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento pur nello svolgimento di attività sociali non più vietate,

VISTA l'ordinanza 30 aprile 2020, n. 18 con la quale il Presidente della Regione, sulla base della peculiare situazione epidemiologica nella regione siciliana, introduce specifiche misure di attuazione del DPCM richiamato;

VISTO, in particolare, l'art. 7 recante "visite ai cimiteri", in base al quale "i sindaci hanno la facoltà di disporre l'apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure di contenimento del rischio di diffusione dell'epidemia da COVID - 2019;

CONSIDERATO che il Comune di San Biagio Platani non si sono registrati casi di soggetti positivi al COVID - 19, a testimonianza di una particolare attenzione e osservanza da parte della popolazione verso le relative misure precauzionali, tanto da autorizzare l'avvio di un seppur

minimo alleggerimento delle restrizioni, dando la possibilità di far visita ai propri defunti nel rispetto delle misure idonee ad evitare occasioni di contagio;

ORDINA

Con decorrenza 5 maggio 2020 e fino a diversa disposizione di norme superiori:

- 1) La riapertura dei Cimiteri Comunali dal martedì alla domenica dalle ore 8,00 alle ore 12,00;
- 2) L'accesso ai Cimiteri dovrà avvenire nel rispetto dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali (guanti monouso e mascherine), evitando assembramenti e osservando il rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- 3) Nelle cerimonie funebri e per le operazioni di sepoltura, è consentita l'esclusiva partecipazione di familiari, parenti ed amici e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, rispettando rigorosamente le disposizioni sopra menzionate;
- 4) L'ingresso ai Cimiteri Comunali sarà consentito una sola volta al giorno;
- 5) Lo spostamento per l'accesso ai Cimiteri dovrà essere documentato da apposita autocertificazione da esibire nel corso di eventuali controlli alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale;
- 7) Il personale comunale in servizio presso i cimiteri comunali è incaricato della osservazione di quanto disposto con la presente ordinanza e di avvertire tempestivamente il Comando di Polizia Locale per eventuali inosservanze riguardanti le limitazioni agli ingressi o divieti di assembramenti.

DISPONE

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e va pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Biagio Platani sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19.

Si demanda al Servizio di Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- Al Prefetto della Provincia di Agrigento.
- Al Comando della Stazione dei Carabinieri di San Biagio Platani.
- All'ASP Distretto Sanitario di Bivona.
- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile.
- All'Autorità Ecclesiale.

- Agli Uffici comunali interessati per materia (Area Tecnica, custode del cimitero comunale).

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni centoventi

Dalla residenza municipale il 04/05/2020

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Dott. Santo Lapunzina)



RICHIAMO A CANCELLI IL 04.05.2020